



*Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol*

## ***Cooperare per crescere***

L.R. 28 LUGLIO 1988 N. 15

Ufficio per la cooperazione

**Edizione 2003**

*La legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, della promozione e sviluppo della cooperazione dell'educazione e dello spirito cooperativi, con i suoi 15 anni di attività si è affermata come il principale supporto finanziario per tutti quei soggetti che si sono avvicinati alla nostra realtà cooperativistica regionale.*

*Nata come strumento legislativo per la divulgazione della cultura cooperativistica fra la nostra gente, oggi si dimostra ancora un valido e utile sostegno a tale scopo.*

*Alcuni elementi di forza che l'hanno contraddistinta, sono stati proprio quelli della concretezza ed incisività, aspetti mai persi di vista dagli uffici regionali, a supporto dei molteplici interventi portati a compimento.*

*Ampiamente collaudata, quindi la L.R. 15/88 viene riproposta aggiornata nella parte regolamentare in questa semplice raccolta, oltre ai criteri ed ai parametri stabiliti per l'anno 2003.*

*Per tutti coloro che fossero interessati alla promozione ed alla divulgazione della cooperazione, questa raccolta sarà utile e potrà servire come strumento operativo per comprendere gli interventi ammissibili a finanziamento e le relative modalità d'esecuzione.*

**Wanda Chiodi**

*Assessore regionale per la cooperazione*

## **LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 15**

### **Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi**

*(In B.U. 9 agosto 1988, n. 35; in G.U. 4 febbraio 1989, n. 5, Serie Regioni)*

#### **Art. 1**

##### *Finalità della legge*

1. La Regione, in osservanza dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza i fini di speculazione privata.
2. Nel quadro della competenza regionale di cui all'articolo 4, n. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo Statuto speciale di autonomia, all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, contenenti norme in attuazione dello Statuto in materia di cooperazione, la presente legge disciplina le iniziative e le attività, di cui ai successivi articoli, intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

#### **Art. 2**

##### *Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*

1. Ai fini dello studio delle iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, delle proposte da inserire nel programma annuale delle iniziative, nonché dell'espressione del parere sulle iniziative da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, funge da organo consultivo della Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione prevista dall'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, integrata con i seguenti componenti:

- due docenti universitari esperti in materia di cooperazione, scelti dalla Giunta regionale;
- il dirigente della Ripartizione II - Credito e Cooperazione;
- il dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche.

2. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in Consiglio regionale.

**3.** I componenti, con i quali viene integrata la Commissione regionale per la cooperazione, sono nominati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per la durata della legislatura medesima.

**4.** Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e ogniqualevolta lo richiedano il Presidente o almeno otto componenti. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno otto componenti e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 3**

#### *Iniziative per lo sviluppo della cooperazione*

**1.** Il Comitato consultivo di cui all'articolo 2, propone alla Giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre le seguenti iniziative:

**a)** effettuazione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative;

**b)** realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;

**c)** elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione elementare e secondaria, dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi;

**d)** realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri che perseguono finalità analoghe.

**2.** La Giunta regionale interviene altresì, su proposta del Comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative:

**a)** programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa;

**b)** erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori, operanti presso istituti, università ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione;

**c)** istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici.

**3.** La Giunta regionale, in attuazione delle norme della presente legge e previo parere del Comitato consultivo, può inoltre concedere:

- a) contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione ed aggiornamento degli amministratori e dei sindaci delle società cooperative e loro consorzi;
  - b) contributi ad associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, a società cooperative e loro consorzi, ad altri enti e organismi, nonché a persone fisiche e giuridiche, le cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge;
  - c) sussidi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative.
  - c bis)** contributi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale.
- 4.** La Giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i fondi da destinarsi alle iniziative medesime.
- 5.** Le iniziative di cui al presente articolo, approvate dalla Giunta regionale, sono attuate a cura della Ripartizione per il credito e la cooperazione.

#### **Art. 4**

##### *Presentazione delle domande di contributo e sussidio*

- 1.** Per beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'articolo 3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla Giunta regionale, corredata dei programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sussidi ottenuti.
- 2.** I contributi possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono liquidati dietro presentazione dei consuntivi, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute.
- 3.** I sussidi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e liquidati sulla base dei programmi preventivi presentati.
- 4.** I beneficiari dei contributi e dei sussidi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti nel presente articolo, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, la quale sarà acquisita a fini di documentazione e di studio.

#### **Art. 5**

##### *Cumulabilità parziale delle agevolazioni*

- 1.** Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 abbiano beneficiato per la stessa

iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello Stato o di altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 4, la Giunta regionale, in relazione all'interesse o all'importanza dell'iniziativa, e su parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 2, può integrare le provvidenze fino alla concorrenza dei limiti stessi.

## **Art. 6**

### *Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze*

1. All'atto della liquidazione delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, la Giunta regionale effettua, tramite la Ripartizione per il credito e la cooperazione, le necessarie verifiche.
2. Qualora si riscontrino difformità tra iniziative programmate e iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento delle iniziative stesse, le provvidenze suddette sono proporzionalmente ridotte o revocate.
3. La misura della riduzione o la revoca sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

## **Art. 7**

### *Abrogazione di norme*

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 6 e 7, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, contenente provvedimenti a favore della cooperazione.

## **Art. 8**

### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è integrata con i componenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma delle iniziative ed attività di cui all'articolo 3 viene presentato alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 è fissato alla fine del mese di ottobre.

## **Art. 9**

### *Norma finanziaria*

- 1.** Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.
- 2.** Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale, ai sensi dell'articolo 24 e nei limiti previsti dall'articolo 9 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.

## **REGOLAMENTO**

*(Approvato con Decreto del Presidente della regione n. 3/L del 1 aprile 2003)*

### **di esecuzione della Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15**

### **“Promozione e sviluppo della cooperazione, dell’educazione e dello spirito cooperativi”**

#### **art. 1**

##### *Finalità, ambiti d’intervento e destinatari*

**1.** Le iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dell’educazione e dello spirito cooperativi, previste dall’art. 3 della Legge regionale 28 luglio 1988 n. 15, in seguito denominata “legge regionale”, possono essere attuate:

**a)** mediante sussidi, da concedersi alle cooperative, per la parziale copertura delle spese connesse alla costituzione e all’avvio di nuove imprese;

**b)** mediante contributi, concessi per la realizzazione di progetti attuati dai soggetti sotto specificati:

Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della legislazione regionale;

società cooperative e loro consorzi;

enti, associazioni ed organismi pubblici e privati;

organizzazioni che hanno per scopo istituzionale la formazione e/o la diffusione della cultura cooperativa;

persone fisiche che perseguono le finalità previste dalla legge regionale;

**c)** direttamente dalla Giunta regionale, a cura della Ripartizione II° - Affari Sociali, Credito e Cooperazione -, anche con il coinvolgimento dei soggetti sopra elencati.

**2.** I richiedenti devono avere la sede legale o la residenza nel territorio della regione Trentino Alto Adige e ivi svolgere l’attività prevalente.

#### **art. 2**

##### *Modalità di presentazione delle domande di sussidio*

**1.** Per beneficiare dei sussidi previsti dalla legge, i richiedenti devono compilare apposita domanda bollata, ad eccezione delle ONLUS, da presentarsi alla Giunta regionale tramite l’Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, secondo lo schema predisposto.

**2.** La richiesta deve essere corredata da una copia dello statuto, dalle parcelle notarili, da fatture e/o da altra documentazione attestante le spese sostenute per l’effettiva costituzione dell’impresa cooperativa, dal piano industriale e dal certificato di iscrizione presso il Registro delle imprese e presso il Registro



delle cooperative della provincia di competenza.

**3.** Ai fini della concessione dei sussidi, non saranno considerate le spese riguardanti l'acquisto di beni materiali, immateriali e l'acquisizione di software applicativi o sistemi informatici.

### **art. 3**

#### *Criteria per la valutazione delle domande e modalità per la concessione del sussidio*

**1.** L'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento delle richieste di sussidio è effettuato dall'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito.

**2.** Per spesa ammissibile s'intende la spesa effettivamente sostenuta per la costituzione della società stessa; a tal fine fa fede la documentazione presentata.

**3.** La documentazione contabile deve essere quietanzata e presentata in originale.

**4.** Il sussidio è erogato nella misura del 50% della spesa ammessa; lo stesso non potrà in ogni caso superare l'importo di €. 2.500,00.

**5.** Alla concessione e alla liquidazione dei sussidi provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**6.** L'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, successivamente alla concessione dei sussidi e comunque entro lo scadere del primo anno di costituzione, verifica presso le società il reale avvio e l'operatività delle medesime.

### **art. 4**

#### *Modalità di presentazione delle domande di contributo*

**1.** Per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale, gli aventi diritto devono presentare alla Giunta regionale apposita domanda bollata, ad eccezione delle ONLUS, redatta secondo gli schemi predisposti dall'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito e contenente tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione.

**2.** La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi entro il 31 dicembre del medesimo anno; a tal fine fa fede la data del timbro postale.

**3.** Ogni richiesta deve riguardare una sola iniziativa e deve essere presentata tassativamente prima dell'inizio della stessa.

**4.** In presenza di progetti a carattere pluriennale, la domanda dovrà illustrare l'iniziativa nel suo complesso e fissare i termini entro i quali l'iniziativa stessa

dovrà essere conclusa.

## **art. 5**

### *Modalità per la valutazione delle richieste ed iniziative ammissibili a contributo*

**1.** L'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito provvede ad istruire le pratiche di contributo da sottoporre al Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, verificando quanto segue:

l'osservanza dei termini di presentazione della domanda previsti all'art. 4;  
l'esistenza di un rapporto equilibrato tra costi e benefici nonché l'economicità delle singole richieste, accertate tenendo conto dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ed emanati in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13;  
la rispondenza delle finalità dei singoli progetti alle previsioni di legge, che per maggiore chiarezza vengono qui raggruppate in base alle diverse tipologie d'intervento:

#### - Interventi formativi:

- a)** attività dirette alla formazione e all'aggiornamento di amministratori e sindaci di società cooperative;
- b)** attività indirizzate ai soci ed al management aziendale, finalizzate ad una crescita culturale nell'ambito dei principi cooperativistici;
- c)** attività rivolta ad un potenziamento delle conoscenze necessarie per creare nuova imprenditorialità cooperativa e/o per garantire una corretta gestione aziendale e lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

#### - Studi, indagini e ricerche:

- a)** studi, ricerche, indagini, analisi o altre attività similari, effettuate per consolidare le conoscenze e per approfondire tutti gli aspetti legati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione o ad un settore particolare di essa;
- b)** studi e progetti che hanno come obiettivo l'individuazione e la creazione di nuovi modelli d'impresе cooperative in settori economico-produttivi diversi;
- c)** studi e progetti per dare nuovo impulso all'economia cooperativa attuati mediante l'analisi riferita agli aspetti amministrativi, legislativi, previdenziali e formativi, necessari per la costituzione o lo sviluppo di nuove cooperative;
- d)** studi per lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi produttivi;
- e)** studi per potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul

mercato, finalizzati al consolidamento o alla riorganizzazione dell'azienda cooperativa;

**f)** realizzazione di programmi di supporto informatico utili allo sviluppo economico e sociale delle cooperative.

- Divulgazione dei principi cooperativistici:

realizzata mediante manifestazioni, dibattiti, allestimenti di stand e quant'altro necessita per fare conoscere e divulgare la filosofia ed i valori propri del movimento cooperativistico.

In particolare verranno finanziate le seguenti attività:

- a)** convegni o seminari su tematiche di interesse cooperativo;
- b)** partecipazione a manifestazioni diverse, fiere ed esposizioni dirette a promuovere il modello e l'esperienza cooperativistica;
- c)** interventi nelle scuole della regione, volti a diffondere gli ideali, i valori e la cultura cooperativistica anche attraverso stage di studio, scambi tra scuole di altre regioni o di altri paesi della Comunità europea;
- d)** realizzazione di concorsi a premi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della regione, su temi della cooperazione;
- e)** progetti di divulgazione della cooperazione nel mondo universitario e nel mondo accademico, promuovendo anche la ricerca scientifica sulla cooperazione.

- Divulgazione di materiale promozionale cooperativo:

**a)** produzione di audiovisivi o di programmi televisivi, di stampe o di pubblicazioni di saggi, di ricerche, di studi, di risultati di indagini, di studi su supporti sia cartacei sia informatici, inerenti alla cooperazione sotto il profilo giuridico, economico, finanziario, storico, sociologico e culturale in genere.

- Scambi di esperienze:

scambi di esperienze con organismi nazionali, comunitari o esteri che operano nell'ambito della cooperazione e/o la promuovono, finalizzati al confronto con realtà diverse per favorire sinergie e far derivare una maggior capacità competitiva ed organizzativa sul piano economico ed imprenditoriale.

- Iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative:

**a)** attività ed interventi effettuati in tutte le forme di sperimentazione e ricerca finalizzate ad individuare, sviluppare e consolidare l'impresa cooperativa o a creare nuove forme cooperative o consorzi tra cooperative, anche attraverso azioni ed interventi con soggetti di natura cooperativistica nazionali, comunità

ri ed esteri.

- Interventi in favore dei giovani:

**a)** assegni di studio, assegni di ricerca o borse di studio che Associazioni, enti, istituti scolastici o universitari intendono concedere a studenti universitari e/o a giovani ricercatori presso Associazioni del movimento cooperativo, imprese cooperative, istituzioni scolastiche, istituti universitari, centri di ricerca e formazione in Italia o all'estero, che hanno attinenza con il mondo cooperativistico. cooperative, istituzioni scolastiche, istituti universitari, centri di ricerca e formazione in Italia o all'estero, che hanno attinenza con il mondo cooperativistico.

**art. 6**

*Attribuzioni spettanti al Comitato Consultivo regionale per la cooperazione*

- 1.** Ai fini della concessione dei contributi, il Comitato consultivo esamina le singole richieste ed esprime il parere valutando in particolare la corrispondenza degli obiettivi prefissati con le finalità previste dalla legge, il carattere di novità, l'utilità e l'interesse che tali iniziative producono per il movimento cooperativo.
- 2.** Il Comitato, nel fissare la percentuale di contributo da proporre alla Giunta regionale, terrà conto dell'originalità, della valenza, dell'incisività del progetto sul sistema cooperativistico regionale nonché dei criteri, dei parametri e delle modalità stabilite con delibera della Giunta regionale .
- 3.** Il Comitato, esprime altresì il parere in merito all'accoglimento delle richieste di sussidio, tenendo conto anche dell'affidabilità delle neo imprese cooperative, desunta dal piano industriale presentato.
- 4.** Il Comitato esprime inoltre il parere in merito alla proposta relativa alla determinazione delle modalità, dei criteri e dei parametri delle spese ammissibili a contributo da adottarsi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13.

**art. 7**

*Termini per la realizzazione delle iniziative a contributo*

- 1.** Le iniziative per le quali sono state presentate domande di contributo devono essere realizzate in conformità al progetto approvato, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- 2.** E' facoltà del richiedente avviare il progetto anche prima dell'effettivo accoglimento della relativa richiesta da parte della Giunta regionale ma in ogni caso dopo il suo deposito presso l'Ufficio competente.
- 3.** Per completare l'iniziativa non ultimata entro il 31 dicembre dell'anno di ri

ferimento, l'Amministrazione regionale può concedere a sua discrezione e in presenza di validi e giustificati motivi una sola proroga, che non può superare la data del 30 giugno dell'anno successivo. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento.

#### **art. 8**

##### *Liquidazione dei contributi concessi*

**1.** Per la liquidazione dei contributi, l'Amministrazione regionale si atterrà a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 28 luglio 1988, n. 15 e dalle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

#### **art. 9**

##### *Modalità di esecuzione delle iniziative realizzate direttamente dall'Amministrazione regionale*

- 1.** L'Amministrazione regionale, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni o atti equivalenti, può avvalersi della collaborazione di Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di società cooperative e loro consorzi, di enti ed organizzazioni sia pubblici sia privati nonché di persone fisiche, per realizzare le iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale e raggruppate all'art. 5 del presente regolamento in base alle tipologie d'intervento.
- 2.** Per l'affidamento dell'incarico si terrà conto della affidabilità e competenza del soggetto prescelto nonché dei criteri stabiliti per la valutazione dei costi.
- 3.** La Giunta regionale approva il progetto redatto in accordo con i soggetti di cui al comma 1, stabilendo, fra l'altro, i tempi, le modalità, le collaborazioni esterne nonché l'ammontare delle spese necessarie per la sua realizzazione.
- 4.** La titolarità delle iniziative rimane in capo all'Amministrazione regionale, la quale comunicherà con apposita lettera d'incarico o convenzione da stipularsi con i soggetti interessati, le modalità previste con la deliberazione sopra citata.
- 5.** La liquidazione ed il pagamento di quanto spettante avverrà a conclusione dell'iniziativa o attraverso pagamenti rateizzati, applicando le disposizioni previste all'art. 8.
- 6.** Qualora le iniziative non vengano ultimate entro i termini fissati, l'Amministrazione regionale può prorogare di ulteriori sei mesi il termine di scadenza.

## **art. 10**

### *Norma Finale*

- 1.** Sono trasferite d'ufficio all'anno successivo le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/88 non soddisfatte nell'anno di riferimento a causa dell'esaurimento dei fondi.
- 2.** Non saranno finanziate le attività agevolate totalmente da altra normativa regionale, provinciale, statale o comunitaria.

## **art. 11**

### *Abrogazione di norme ed entrata in vigore*

- 1.** E' abrogato il regolamento di esecuzione della legge regionale 28.07.1988, n. 15 approvato con D.P.G.R. 22.08.1991, n. 11/L integrato con D.P.G.R. n. 21/L del 21.12.1995.
- 2.** Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Determinazione dei criteri e dei parametri delle spese ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della Legge regionale n. 15/88, approvato con D.P.Reg. 3/L del 1.04.2003 nonché delle modalità per la concessione dei contributi medesimi. Anno 2003.**

*(Deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 28 aprile 2003)*

La Giunta regionale

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 contenente il nuovo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, il quale prevede che la concessione di contributi e di altri vantaggi economici sia preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione delle modalità e dei criteri ai quali l'Amministrazione deve attenersi;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, concernente "Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge suddetta, approvato con D.P.Reg. 3/L del 1.04.2003;

Visto l'art. 5 del sopra citato Regolamento ed in particolare il punto ove si prevede l'emanazione di una apposita deliberazione concernente i criteri ed i parametri ai quali far riferimento per calcolare, fra l'altro, le spese ammissibili a contributo;

Verificato che in data 13 dicembre 2002, il Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ha espresso il proprio parere in merito alla proposta relativa alla fissazione dei criteri e dei parametri da adottare;

Ravvisata pertanto la necessità di fissare le modalità che dovranno essere osservate sia dall'Amministrazione nella concessione del contributo sia dal soggetto beneficiario del contributo stesso;

Ritenuto inoltre necessario predisporre un piano per determinare i criteri ed i parametri delle spese ammissibili a contributo relative a:

corsi e seminari di studio e di formazione per soci, amministratori e sindaci di cooperative;

convegni, conferenze, incontri aventi per oggetto la materia della cooperazione;

studi, ricerche, indagini sulla cooperazione;

scambi di esperienze con organismi nazionali ed esteri che operano in settori cooperativi o in favore della cooperazione, viaggio di studio o stages;

-iniziative diverse, assimilabili a quelle precedenti;

Considerato che l'Amministrazione ha la facoltà di affidare la realizzazione delle sopra citate iniziative, in forma diretta, a soggetti estranei alla medesima;

Considerato inoltre che per le iniziative non contemplate nella presente deliberazione, da realizzarsi sia in forma diretta sia a contributo, l'Amministra

zione regionale si riserva la facoltà di verificare l'effettivo fabbisogno della spesa per l'effettuazione delle stesse e di valutare i costi sulla base di obiettivi prezzi di mercato, facendo comunque riferimento, per quanto possibile, ai criteri prestabiliti;

Ritenuto inoltre opportuno utilizzare la voce "Spese per imprevisti" per l'eventuale ammissione, in fase di liquidazione, di spese non preventivate ma che si sono rese indispensabili per la buona e completa riuscita dell'iniziativa, sempre che le stesse siano state preventivamente comunicate all'Ufficio competente ed autorizzate;

Ritenuto opportuno infine consentire in fase di liquidazione delle spese sostenute per realizzare le iniziative ammesse a contributo o proposte direttamente dall'Amministrazione regionale ai sensi della L.R. n. 15/88, la compensazione delle voci di spesa indicate nei relativi preventivi, a condizione che l'importo totale non subisca variazioni e che ogni singola voce del preventivo non venga incrementata per un importo superiore del 10%;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1) Di approvare, per l'anno 2003, i parametri degli importi massimi delle spese ammissibili a contributo indicati nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante;

2) Di definire nel modo seguente le modalità che dovranno essere rispettate sia dall'Amministrazione nella concessione del contributo, sia dai destinatari dei benefici, previsti dalla legge regionale n. 15/88 ed indicati specificatamente all'art. 1 del Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.Reg. 3/L del 1.04.2003:

a) la richiesta di concessione del contributo dovrà essere presentata secondo quanto previsto dall'art. 4 del sopra citato regolamento, tenendo conto fra l'altro delle seguenti disposizioni:

- la domanda di contributo, da indirizzarsi all'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito, Via Gazzoletti, 2 - Trento, dovrà essere formulata secondo lo schema predisposto e pervenire tassativamente prima di avviare l'iniziativa e, in ogni caso, entro il 30 settembre dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa medesima.

- la richiesta dovrà essere redatta in bollo, ad esclusione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), esenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; la stessa dovrà riguardare una sola iniziativa ed essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dal diretto beneficiario del contributo;

- ogni iniziativa dovrà essere descritta esaurientemente, specificando in modo particolare contenuti, obiettivi, durata, tempi d'inizio e di conclusione, collaboratori e destinatari.



Dovrà inoltre essere allegato il dettagliato piano annuale di spesa, tenendo conto della tipologia delle voci approvate con la presente deliberazione;

- l'Amministrazione regionale, ad integrazione di quanto sopra, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, riferita in particolare alla composizione societaria e alla forma giuridica del soggetto cooperativo o al curriculum del soggetto privato;

**b)** la spesa ammissibile a contributo sarà calcolata tenendo conto dei parametri specificati nell'**allegato A)** alla presente deliberazione.

- Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa non può essere inferiore ad €. 1.550,00 mentre quello massimo non può superare per ciascuna iniziativa l'importo di €. 206.583,00 per anno;

- non sono ammissibili a contributo gli importi dell'I.V.A. quando non costituiscono costo per i richiedenti; a tal fine in allegato alla domanda di contributo dovrà essere presentata idonea dichiarazione al riguardo;

- la spesa ammessa per viaggi di studio sarà limitata alla partecipazione di una rappresentanza del soggetto richiedente formata da non più di 3 persone;

- in deroga a quanto sopra e previa attenta valutazione, è consentita la partecipazione a più persone, in presenza di particolari progetti formativi e/o di divulgazione dell'idea cooperativa, da realizzarsi direttamente dall'Amministrazione regionale a favore degli istituti scolastici.

**c)** tenendo conto di eventuali priorità e in accordo con il Comitato Consultivo regionale, le percentuali di contributo da assegnare per la realizzazione delle iniziative comprese nelle aree di intervento specificate all'art. 5 del regolamento di esecuzione della L.R. n. 15/88, approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 1.04.2003 sono le seguenti:

- interventi formativi 60%

- studi, indagini e ricerche 50%

- divulgazione dei principi cooperativistici 50%

- divulgazione di materiale promozionale cooperativo 40%

- scambi di esperienze 35%

- iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative 40%

-interventi a favore dei giovani 50%

**d)** l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo dovrà essere attuata seguendo scrupolosamente tutto quanto stabilito nel progetto approvato dalla Giunta regionale ed entro il termine ivi fissato;

- eventuali variazioni all'interno del progetto dovranno essere preventivamente comunicate all'ufficio competente ed autorizzate; parimenti dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale ogni variazione relativa allo stato del beneficiario;

- tutti i soggetti beneficiari dei contributi dovranno indicare nella relativa documentazione interna ed esterna che l'iniziativa viene realizzata con il patro

cinio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Assessorato per la Cooperazione;

- i contributi concessi sono proporzionalmente ridotti in caso di riscontrata difformità tra iniziative programmate e quelle realizzate;

- in caso di indebito introito di contributi, la Giunta regionale procede al recupero degli stessi, maggiorati del tasso legale di interesse; le somme recuperate saranno introitate su apposito capitolo dello stato di previsione di entrata del bilancio regionale.

e) la liquidazione del contributo concesso avverrà dopo che L'Ufficio competente avrà visionato il materiale documentario prodotto e verificato che l'iniziativa sia stata effettivamente realizzata in conformità al progetto preventivamente approvato.

A tal fine, il soggetto richiedente dovrà presentare, entro dodici mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:

- relazione esauriente, firmata dal legale rappresentante, che deve contenere tutti gli elementi riguardanti l'iniziativa realizzata e, nel caso di corsi di formazione, l'elenco o il registro delle presenze, opportunamente compilato da chi realizza il corso e sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione e dai partecipanti;

- tutti gli atti e/o interventi idonei a dimostrare l'avvenuta effettuazione dell'iniziativa, in conformità al rispettivo progetto presentato;

- copia del materiale utilizzato, che dovrà recare nell'intestazione il logo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e/o la dicitura che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo dell'Assessorato per la Cooperazione, ai sensi della L.R. n. 15/88;

- le fatture e le note spesa elencate in una apposita distinta, dovranno essere quietanzate e recare nella descrizione, ove possibile, l'esatto riferimento all'iniziativa svolta con evidenziato il periodo di effettuazione della medesima; le singole voci di spesa sostenute, dovranno essere descritte ed elencate seguendo la tipologia delle voci già ammesse e specificate nella deliberazione di concessione del contributo; il Legale rappresentante dovrà altresì firmare tutti gli altri eventuali documenti comprovanti la spesa sostenuta;

- una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si attesta che, con riferimento alla domanda, i prezzi indicati in tutte le fatture, parcelle e dichiarazioni sono congrui e che la documentazione presentata corrisponde a verità ed è pertinente all'iniziativa;

- nella stessa dichiarazione verrà inoltre attestata l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'eventuale sussistenza di particolari provvedimenti di natura fiscale;

- nel caso in cui il beneficiario, non possa detrarre l'I.V.A. relativamente all'iniziativa realizzata, dovrà dichiararne l'effettivo ammontare con una apposita dichiarazione.

Il contributo sarà revocato qualora la documentazione di cui sopra non pervenga entro il termine assegnato.

**3)** E' consentito utilizzare la voce "Spese per imprevisti" per la copertura di eventuali costi non specificati nel preventivo ma che oggettivamente sono da considerarsi indispensabili per la riuscita delle iniziative, a condizione che gli stessi siano stati preventivamente autorizzati e che non alterino i contenuti del progetto approvato. E' pertanto necessario che tale voce sia indicata nel preventivo e che a consuntivo tali maggiori spese siano opportunamente documentate.

**4)** In fase di liquidazione, sia dei contributi che delle spese sostenute per le iniziative realizzate direttamente dall'Amministrazione regionale, è consentita la compensazione delle voci preventivate e rendicontate con i rispettivi documenti di spesa.

Nella compensazione sopraccitata, ogni voce del preventivo non potrà essere comunque incrementata per un importo superiore al 10%, lasciando inalterato l'importo totale autorizzato; rimane esclusa dalla compensazione la voce "Spese per imprevisti" per la quale si applica quanto disposto dal punto 3) della presente deliberazione.

**5)** La concessione del contributo sarà comunicata al beneficiario dall'Ufficio per la Cooperazione ed il Credito - Ripartizione II° Affari sociali, credito e cooperazione, con allegate le note esplicative e le modalità per la presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute.

**6)** Le presenti disposizioni si applicano anche per le iniziative attuate direttamente dall'Amministrazione regionale.

**Allegato A)**

<b>PROGETTAZIONE DEL CORSO ANCHE SE STRUTTURATO IN PIU' EDIZIONI</b>	Max €. 90,00/h	Monte ore pari al 10% della durata complessiva del corso (limite minimo riconosciuto 5 ore e massimo 25 ore)
<b>COMPENSI PER LA DOCENZA:</b>  (Compensi al lordo degli oneri sociali. Le spese di vitto alloggio e spese di viaggio sono escluse)  -docenti provenienti dall'estero o con alta professionalità  -docenti o esperti con particolare competenza ed esperienza:  Senior (1)  Junior (2)  personale dipendente della struttura proponente l'iniziativa, che svolge funzioni di formatore o esperto in settore tecnico-scientifico: a) se appartiene a qualifiche dirigenziali  b) personale non dirigenziale		volta per volta si valuterà l'importo esposto in preventivo.  max Euro 90,00/h  max Euro 72,00/h  max Euro 56,00/h  max Euro 40,00/h
<b>RIMBORSO SPESE PER DOCENTI:</b>  - pernottamento  - pasto  pese viaggio: rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale  Sono ammessi anche: aereo, treno, taxi, ecc.		Euro 80,00 o fino alla concorrenza del costo di un albergo a 3 stelle  fino ad Euro 27,00  secondo tariffa fissata dalla Amministrazione regionale  secondo documentazione di viaggio
<b>COORDINAMENTO:</b>  assistenti universitari, professionisti esterni, personale esterno con diploma di laurea o personale interno con qualifica dirigenziale  - altre qualifiche		max Euro 56,00/h  max Euro 40,00/h
<b>SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE:</b>  lavori di preparazione del corso, servizio di assistenza durante il corso  segreteria		max Euro 21,00/h  max Euro 21,00/h
<b>SPESE GENERALI AMMESSE:</b>  - Affitto sala, comprensivo di pulizia, luce, - Noleggio attrezzatura tecnica - Spese cancelleria, postali, telefonate, riscaldamento - Traduzioni documenti - Predisposizione dispense - Stampa inviti ed atti - Materiale didattico		come da preventivo valutato dalla Amministrazione regionale

<b>CORSI RESIDENZIALI:</b> - Spese vitto partecipanti  - Spese alloggio	max Euro 27,00 a pasto IVA inclusa  Euro 56,00 IVA inclusa per notte e prima colazione	
<b>RIMBORSO SPESE VIAGGIO</b>  Per personale amministrativo (coordinatore) o docente interno dell'organismo proponente l'iniziativa	rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale se fuori Trento	secondo tariffa fissata dalla Amministrazione regionale
<b>SPESE PER IMPREVISTI:</b>	max 5% del costo totale dell'iniziativa	

**(1) Docente Senior:**

\* Professionista che non svolge in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale:

- Svolge o ha svolto funzioni dirigenziali nell'ambito sia di aziende private sia pubbliche ed è chiamato a svolgere la docenza con riferimento alle sue competenze aziendali (es. direttore del personale chiamato a svolgere lezioni sulla gestione delle risorse umane);
- svolge o ha svolto funzioni in particolari settori di specializzazione professionale con inquadramento in ruolo di impiegato tecnico o amministrativo o come libero professionista ed è chiamato a svolgere attività di docenza in quel settore (es. analista-programmatore chiamato a tenere lezioni di informatica);
- svolge o ha svolto attività per le quali è richiesta l'iscrizione in albi o collegi professionali (cosiddette professioni liberali).

\* Professionista che svolge in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale:

- Svolge o ha svolto funzioni di docenza in maniera continuativa da almeno 5 anni nell'ambito di percorsi formativi rivolti a tipologie corsuali simili a quelle in esame, con riferimento alla disciplina, al modulo o all'argomento che è chiamato a sviluppare.

\* Docente di istituto di istruzione secondaria con esperienza di almeno 5 anni in materie attinenti a quelle corsuali.

2) Per docente junior si intende ricercatore universitario o personale non in possesso dei requisiti sopra specificati.

**CONVEGNI, CONFERENZE O MANIFESTAZIONI SIMILARI**

<b>PROGETTAZIONE:</b>	max Euro 690,00
<b>COMPENSI PER RELATORI :</b>  <b>-relatori provenienti dall'estero o con alta professionalità</b>  <b>-docenti o esperti con particolare esperienza e competenza</b> -giornata intera -mezza giornata  <b>-personale di struttura organizzata</b> -giornata intera -mezza giornata	il compenso è corrisposto in base alla specifica competenza ed esperienza  si terrà conto, volta per volta, delle spese esposte in preventivo.  fino ad Euro 850,00 fino ad Euro 503,00  fino ad Euro 476,00 fino ad Euro 318,00
<b>RIMBORSO SPESE VARIE PER RELATORI:</b> -pernottamento  -pasto  <b>-spese viaggio:</b> rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale  Sono ammessi anche: aereo, treno, taxi, ecc.	max Euro 80,00 o fino alla concorrenza del costo di albergo a 3 stelle  fino ad Euro 27,00  secondo tariffa fissata dall'Amministrazione regionale  secondo documentazione di viaggio
<b>COORDINATORE SCIENTIFICO:</b> (Riferito alle ore di durata della manifestazione):  Assistenti, professionisti esterni, giornalisti: -giornata intera  -mezza giornata  <b>-spese viaggio:</b> Rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale  Sono ammessi anche: aereo, treno, taxi, ecc	fino ad Euro 850,00  fino ad Euro 450,00  secondo tariffa fissata dall'Amministrazione regionale  secondo documentazione di viaggio
<b>SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE:</b>  -lavori di preparazione alla manifestazione  servizio segreteria ed assistenza durante il convegno	max Euro 21,00/h  max Euro 21,00/h

<p><b>SPESE GENERALI AMMESSE:</b> (rimborso a fattura o con idonea documentazione)</p> <p>Affitto sala comprensivo di pulizia, luce, ecc.;</p> <p>Allestimento sala; servizio buffet, servizio buffet, coffee break;</p> <p>Spese per traduttori, noleggio attrezzatura tecnica; trascrizione atti anche da supporti magnetici e stampa, Spese stampa per atti;</p> <p>Retribuzione interpreti simultanei; traduzione testi;</p> <p>Spese varie (stampa relazioni, inviti, manifesti, fotocopie, ecc.)</p> <p>Trasporto partecipanti</p> <p>Cartella, block notes, ecc.</p> <p>Spese di rappresentanza</p>	<p>come da preventivo valutato dall'Amministrazione regionale</p>
<p><b>SPESE PER IMPREVISTI:</b></p>	<p>max 5% del costo totale dell'iniziativa</p>

**STUDI E RICERCHE**

<p><b>PROGETTAZIONE:</b></p>	<p>Fino ad Euro 690,00</p>
<p><b>COMPENSI PER I CONSULENTI (*):</b> (Compensi al lordo degli oneri sociali. Le spese di vitto alloggio e spese di viaggio sono escluse)</p> <p>consulenti provenienti dall'estero o con alta professionalità</p> <p>consulenti con particolare competenza ed esperienza:</p> <p>Senior Junior</p> <p>-personale dipendente della struttura proponente l'iniziativa, che svolge funzioni di esperto in settori tecnici-scientifici:</p> <p>a) se appartiene a qualifiche dirigenziali b) personale non dirigenziale</p>	<p>volta per volta si valuterà l'importo esposto in preventivo.</p> <p>max Euro 90,00/h max Euro 72,00/h</p> <p>max Euro 56,00/h max Euro 40,00/h</p>
<p><b>RIMBORSO SPESE PER DOCENTI:</b></p> <p>pernottamento</p> <p>pasto</p> <p>- spese viaggio:</p> <p>rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale</p> <p>Sono ammessi anche: aereo, treno, taxi, ecc.</p>	<p>max Euro 80,00 o fino alla concorrenza del costo di un albergo a 3 stelle</p> <p>fino ad Euro 27,00</p> <p>secondo tariffa fissata dalla Amministrazione regionale</p> <p>secondo documentazione di viaggio</p>

<b>SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE:</b>		
lavori di preparazione e segreteria	max Euro 21,00/h-	
<b>SPESE GENERALI AMMESSE:</b>		
Noleggio attrezzatura tecnica Spese cancelleria, postali, telefonate, riscaldamento Predisposizione e stampa atti	come da preventivo valutato dalla Amministrazione regionale	
<b>RIMBORSO SPESE VIAGGIO</b>		
Per personale amministrativo o docente interno dell'organismo proponente l'iniziativa	rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale se fuori Trento	secondo tariffa fissata dalla Amministrazione regionale
<b>SPESE PER IMPREVISTI:</b>	max 5% del costo totale dell'iniziativa	

**NB.:** (\*) L'amministrazione quantificherà il compenso da corrispondere valutando l'impegno ed il periodo temporale impiegato per la realizzazione delle singole iniziative tenendo conto della complessità delle stesse; per quanto non previsto nel presente prospetto, si terrà conto dei criteri adottati per l'organizzazione di corsi e convegni.

**SCAMBI DI ESPERIENZE CON ORGANISMI NAZIONALI ED ESTERI CHE OPERANO IN SETTORI COOPERATIVI O IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE VIAGGIO DI STUDIO O STAGES**

<b>PROGETTAZIONE:</b>	Fino ad Euro 690,00	
<b>RIMBORSO SPESE</b>		
pernottamento	max Euro 80,00 o fino alla concorrenza del costo di un albergo a 3 stelle	
-pasto	fino ad Euro 27,00	
spese viaggio: rimborso chilometrico in base ai Km effettuati + pedaggio autostradale	secondo tariffa fissata dalla Amministrazione regionale	
Rimborso per aereo, treno, taxi, ecc.	secondo documentazione di viaggio	
<b>SPESE DI SEGRETERIA</b>	Max Euro 21,00/h	
<b>SPESE GENERALI AMMESSE:</b>		
- traduttore	come da preventivo valutato dalla Amministrazione regionale	
<b>SPESE PER IMPREVISTI:</b>	max 5% del costo totale dell'iniziativa	

**N:B:** per quanto non previsto nel presente prospetto, l'Amministrazione valuterà i costi dell'iniziativa in base al contenuto, alla complessità e all'impegno, nonché ai criteri adottati per l'organizzazione di corsi e convegni.



**Modulistica**

**Richiesta di contributo**

Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15

Domanda da presentare nel periodo dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno in cui s'intende realizzare l'iniziativa

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Marca da  
bollo escluse  
ONLUS**

Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol  
Assessorato per la Cooperazione  
Via Gazzoletti, 2  
**38100 TRENTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante del \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_  
chiede la concessione dei contributi previsti ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 15/88, per realizzare nel corso dell'anno \_\_\_\_\_ per la seguente iniziativa:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'iniziativa di cui sopra, il cui costo complessivo ammonta ad €. \_\_\_\_\_  
è descritta nella scheda che fa parte integrante della presente domanda.

Dichiara che per l'iniziativa non si è beneficiato né si beneficerà di provvidenze previste per le stesse finalità da altre leggi regionali, provinciali o nazionali.

Prende altresì atto che l'Amministrazione può richiedere, ad integrazione della documentazione prodotta, anche quella prevista dal 4° comma dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15. (\*)

Chiede infine che, come previsto dal secondo comma dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1988, n. 15, qualora la presente richiesta non possa essere soddisfatta nell'anno di riferimento, la causa di esaurimento di fondi, sia trasferita d'ufficio all'anno successivo.

**Si allega la seguente documentazione:**

scheda illustrativa dell'iniziativa;  
preventivo particolareggiato della spesa;  
dichiarazione dell'eventuale I.V.A. detraibile o indetraibile.

Il legale rappresentante \_\_\_\_\_

Incaricato:

Signor/a \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_

**NOTE ESPLICATIVE:**

(\*) Il richiedente può indicare l'Ufficio della Regione e di altra Amministrazione pubblica presso il quale sono stati eventualmente depositati i documenti previsti dal 4° comma dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/88.

**SCHEDA ILLUSTRATIVA**

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO:**

**PERIODO DI SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE:**

**NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI:**

**PERSONE INCARICATE DELL'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA:**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_



